

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 205 del 20/12/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE		Proposta n. 3165 del 18/12/2024	
CODICE CRAM: DG.000.01	Ob. Funz.: B01GEN	CIG: non acquisito	CUP: non acquisito
Oggetto: vertenza n. R.G. n. 437/2022 -Tribunale di Civitavecchia Autorizzazione alla transazione e approvazione bozza transattiva			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 18/12/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 18/12/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 18/12/2024</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 20/12/2024</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: vertenza n. R.G. n. 437/2022 -Tribunale di Civitavecchia Autorizzazione alla transazione e approvazione bozza transattiva.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (A.R.S.I.A.L.), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di A.R.S.I.A.L. al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 A.R.S.I.A.L., approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 14 giugno 2024, n. 68, con la quale è stata disposta l'adozione della variazione n. 10 "Assestamento generale di bilancio – verifica della salvaguardia degli equilibri" al Bilancio di previsione 2024-2026, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2024 ed in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2024, n. 14, recante: "assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di A.R.S.I.A.L.;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

il giorno 8 ottobre 2020, mentre il sig. (omissis), con il proprio autoveicolo Ford Ranger 4x4, transitava sopra il ponte (sotto cui scorre un fossato di deflusso delle acque), lungo la strada Grottelle di Pian di Spille, in agro del Comune di Tarquinia, direzione Grosseto, il predetto ponte veniva a crollare formandosi una voragine in cui veniva a cadere l'autoveicolo. Il sig (omissis) veniva trasportato a

mezzo ambulanza presso l'Ospedale di Tarquinia, ove veniva accertata la presenza di un trauma cranico cervicale, con interessamento degli arti superiori e veniva dimesso con una prognosi di giorni 5 s.c., e successivamente lo stesso lamentava danni postumi;

- si provvedeva alla relativa apertura della posizione di danno presso l'impresa assicuratrice, inviata in data 24/11/2020 prot. n. 9579, a seguito di trasmissione di diffida, trasmessa ad A.R.S.I.A.L. con prot. 9541 del 21/11/2020 dall'avvocato del sig. Cassalini;

-con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (omissis) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, A.R.S.I.A.L. ed il Comune di Tarquinia, chiedendo che venissero accolte nei suoi confronti le conclusioni di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ed in concorso tra loro di A.R.S.I.A.L. e del Comune di Tarquinia nella produzione dell'evento infortunistico occorso, con condanna dei convenuti "al risarcimento in favore di (omissis) di tutte le spese ed i danni patiti e patendi, nessuno escluso, tra cui i danni patrimoniali, il danno alla persona e/o non patrimoniale in tutte le sue componenti, danno biologico, alla vita di relazione, morale ed esistenziale, così come evidenziati nella premessa, nella misura di €. 26.000,00 o, con salvezza di integrare, nel diverso importo che verrà accertato secondo prudente apprezzamento in corso di causa, all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione. Con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Maliandi in qualità di procuratore antistatario";

-la causa veniva iscritta a ruolo al n. 437/2022 presso il Tribunale di Civitavecchia;

-con determinazione direttoriale n. 412/RE/2022, veniva autorizzata la costituzione dell'Agenzia, con chiamata di terzo - Compagnia Assicuratrice - al fine di manlevare A.R.S.I.A.L., nel giudizio pendente innanzi Tribunale Civile di Civitavecchia, con conferimento del relativo incarico professionale agli avvocati interni di A.R.S.I.A.L.;

-A.R.S.I.A.L. si costituiva nei termini di legge con propria comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo - Compagnia assicurativa - UnipolSai Assicurazioni SpA;

-si costituiva nei termini il Comune di Tarquinia con propria comparsa di costituzione;

-con relativo provvedimento, l'ill.mo Giudice dava atto all'udienza del 09.06.2022, tenuta con la modalità della trattazione scritta, delle note depositate dalle parti, della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa svolta da A.R.S.I.A.L. verso UnipolSai Assicurazioni spa e, pertanto, autorizzava la parte convenuta A.R.S.I.A.L. alla chiamata in causa di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nel rispetto dei termini di legge, rinviando l'udienza al 16.02.2023 per i medesimi incumbenti;

-A.R.S.I.A.L., nei termini di legge, procedeva alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa;

-si costituiva nei termini anche la compagnia UnipolSai Assicurazioni spa;

- ill.mo Giudice, in data 06.04.2023, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con il rinvio all'udienza del 10.11.2023 dove ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti (prova testimoniale e CTU medico Legale);

-si concludeva la fase istruttoria con rinvio all'udienza del 04.04.2025;

PRESO ATTO della corresponsabilità di A.R.S.I.A.L., in quanto la strada e il ponticello sono di proprietà dell'Agenzia, non essendo stata formalmente trasferita la strada su cui insiste il ponticello al Comune;

VISTA la proposta di transazione formulata da controparte è pari ad € 23.322,45, per "i danni patrimoniali, il danno alla persona e/o non patrimoniale in tutte le sue componenti, danno biologico, alla vita di relazione, morale ed esistenziale", a fronte dell'importo richiesto per le predette causali nell'atto di citazione di € 26.000,00, oltre le ulteriori richieste indicate nell'atto di citazione "con salvezza di integrare, nel diverso importo che verrà accertato secondo prudente apprezzamento in corso di causa, all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione. Con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Maliandi in qualità di procuratore antistatario" Con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Maliandi in qualità di procuratore antistatario";

VISTA la predetta proposta transattiva per l'importo di 23.322,45 di cui €. 19.350,00 (danno materiale documentato: mezzo di trasporto + spese carroattrezzi) ed €. 3.792,45 (danno fisico+ danno biologico+spese mediche, documentate), a cui viene aggiunto l'importo di €. 976,00 (rimborso fattura CTU documentato), per un sub totale totale di € 24.118, 45, oltre la parcella rimodulata per l'importo di € 8.305,16 a lordo di tutti gli oneri di legge, per un totale complessivo pari ad € 32.423,58. Il 50% a carico della Compagnia Assicurativa di A.R.S.I.A.L. (chiamata in manleva da parte della stessa in giudizio) è pari ad 16.211,79, l'altro 50% sarà a carico del Comune di Tarquinia, garantito dalla medesima Compagnia Assicurativa (non chiamata in giudizio);

RILEVATO CHE

- la transazione comporta un addebito a carico di A.R.S.I.A.L. del 50% (l'altro 50% a carico del Comune di Tarquinia) dell'importo complessivo e comprensivo delle spese legali a loro degli oneri di legge, sopra indicato, e non richiede alcun esborso a carico dell'Agenzia, in quanto l'importo verrà onerato dalla Compagnia UnipolSai, Compagnia anche del Comune di Tarquinia;
- la transazione consente un risparmio rispetto al danno materiale (a titolo esemplificativo, non esaustivo, solo la valutazione in atti del veicolo distrutto era pari ad € 23.800,00), su quanto preteso da controparte rispetto al danno materiale e fisico/biologico richiesto con l'atto di citazione ed accertato in corso di causa, oltre un risparmio sulle spese legali, in quanto non viene calcolata la fase decisoria;
- l'importo oggetto di transazione è documentato e pertanto certo;
- con la chiusura transattiva, l'Agenzia eviterà una condanna, in quanto comunque corresponsabile con il Comune di Tarquinia relativamente alla strada di proprietà dell'Agenzia stessa, non formalmente trasferita al Comune;
- la transazione comporta altresì l'evitamento di un debito fuori bilancio, in quanto la condanna è certa, essendo A.R.S.I.A.L. proprietaria della strada su cui insiste il ponticello crollato;

RITENUTO, altresì, che con la transazione si evita un precedente in materia di responsabilità per sinistro su strada di proprietà dell'Agenzia, in caso di condanna;

RILEVATO che la transazione comporterà:

- abbandono del giudizio da parte di tutte le parti intervenute;
- spese integralmente compensate tra Comune di Tarquinia ed A.R.S.I.A.L., con rinuncia dei legali alla solidarietà di legge;

-con il preciso e puntuale adempimento agli obblighi scaturenti dall'accordo di transazione le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi azione, ragione e titolo;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP non essendo un appalto e non trattandosi di progetto di investimento pubblico;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA della Direzione -Servizio Avvocatura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la transazione della vertenza (omissis) c/A.R.S.I.A.L.+Comune di Tarquinia nei termini indicati nell'atto allegato, che non comporta alcun esborso per l'Agenzia, in quanto la quota parte, ovvero il 50%, pari ad pari ad € 16.211,79, sarà a carico della Compagnia Assicurativa di A.R.S.I.A.L. (chiamata in manleva da parte della stessa in giudizio) e l'altro 50% a carico del Comune di Tarquinia, garantito dalla medesima Compagnia Assicurativa.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013 23					X			X